



**Unieuro S.p.A.
Regolamento Comitato
Operazioni con Parti Correlate**

ARTICOLO 1

SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente regolamento (il “**Regolamento**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. (la “**Società**”) nell’adunanza del 7 febbraio 2017, disciplina la composizione, i compiti ed il funzionamento del Comitato Operazioni con Parti Correlate (di seguito, il “**Comitato Parti Correlate**”), istituito in attuazione delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate istituito presso Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”).

ARTICOLO 2

COMPOSIZIONE E NOMINA

2.1 Il Comitato Parti Correlate di **Unieuro S.p.A.** (nel prosieguo, per brevità, il “**Comitato**”), istituito ai sensi e per gli effetti della Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate Reg. Consob 12 marzo 2010, n. 17221 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del [**7 febbraio 2017**], come successivamente modificata dallo stesso Consiglio di Amministrazione (nel prosieguo, per brevità, la “Procedura”, cui si rinvia per le definizioni dei termini che, nel presente regolamento, sono indicati con lettera iniziale in carattere maiuscolo), è composto da Amministratori dotati dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, di cui uno con funzioni di Presidente.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca i componenti ed il Presidente del Comitato.

2.3 Il Comitato Parti Correlate, su proposta del Presidente, nomina un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti, cui è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni.

ARTICOLO 3

COMPITI

- 3.1** Il Comitato Parti Correlate svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla Procedura di cui al precedente articolo 1.1. Il Comitato Parti Correlate può proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche od integrazioni alla medesima Procedura.
- 3.2** In particolare, in base alla Procedura di cui al precedente articolo 1.1, il Comitato Parti Correlate ha principalmente il compito di formulare appositi pareri motivati sull'interesse di **Unieuro S.p.A** al compimento di Operazioni con Parti Correlate, siano esse di Maggiore o di Minore Rilevanza, esprimendo un giudizio in merito alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, previa ricezione di flussi informativi tempestivi ed adeguati. Il Comitato ha altresì la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni all'Amministratore Delegato ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria in merito ai profili oggetto dei flussi informativi ricevuti, ove si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 3.3** In ogni caso il Comitato Parti Correlate ha facoltà di richiedere le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Il Comitato può inoltre avvalersi, a spese della Società, della consulenza di esperti di propria scelta, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse, individuati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto delle Operazioni con Parti Correlate riguardo alle quali il Comitato è chiamato ad esprimersi.
- 3.4** Il Presidente del Comitato Remunerazioni riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta dal Comitato stesso.

ARTICOLO 4

CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

- 4.1** Il Comitato Parti Correlate si riunisce allorché è chiamato ad assolvere le funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente e dalla Procedura di riferimento di cui all'art. 2.
- 4.2** L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, viene inviato ai componenti il Comitato da parte del segretario, su indicazione del Presidente, di regola almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza il termine può essere più breve, nel rispetto comunque di un preavviso minimo di 24 ore.

L'avviso di convocazione viene inviato da parte del segretario anche ai membri effettivi del Collegio Sindacale e ad eventuali altri soggetti invitati dal Presidente del Comitato a prendere parte alla riunione.

- 4.3** Le riunioni del Comitato Parti Correlate sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un membro del Comitato scelto dai presenti.
- 4.4** Il Comitato Parti Correlate può riunirsi in: (i) nella sede indicata nell'avviso di convocazione (ii) videoconferenza, dalle sedi degli uffici della società o altra sede indicata nell'avviso di convocazione; (iii) audioconferenza telefonica, di norma solo per le riunioni straordinarie non programmate nel calendario annuale. Nei casi (ii) e (iii) si deve tenere conto delle esigenze di riservatezza connesse alla trattazione delle materie all'ordine del giorno e deve essere osservata la condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Comitato.
- 4.5** L'eventuale documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti, da parte del Segretario con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni ivi contenute, anche mediante invio per posta elettronica agli indirizzi di dominio "unieuro.com" dei componenti del Comitato Parti Correlate, di norma contestualmente all'avviso di convocazione e, comunque, non oltre il terzo giorno precedente la data della riunione, salvo casi eccezionali. Oltre agli obblighi normativi relativi alle informazioni privilegiate, i componenti del Comitato sono tenuti alla riservatezza dei dati e delle informazioni ricevuti nell'esercizio delle loro funzioni.
- 4.6** Per la validità delle riunioni del Comitato Parti Correlate è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
- 4.7** Alle riunioni del Comitato Parti Correlate partecipa il Presidente del Collegio Sindacale, che può designare altro Sindaco effettivo a presenziare in sua vece; possono comunque partecipare anche gli altri Sindaci effettivi. Il Presidente del Comitato può di volta in volta invitare alle riunioni altri componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero esponenti delle funzioni aziendali o soggetti terzi la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso.

4.8 Le determinazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nell'ipotesi in cui uno o più dei componenti il Comitato risultino Parte Correlata con riferimento a una determinata Operazione, l'apposito parere sulle Operazioni con Parti Correlate previsto dagli artt. 6, 8 e 11 della Procedura di cui al precedente articolo 1.1 è rilasciato secondo quanto previsto dall'art. 10.1 della Procedura stessa. Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

4.9 Le riunioni del Comitato Controllo e Rischi sono verbalizzate. Il Presidente e il segretario sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati a cura del segretario in ordine cronologico.

ARTICOLO 4

DISPOSIZIONI FINALI

4.10 Il Comitato verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento e sottopone al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di modifica o integrazione.